

Formazione degli operatori che utilizzano attrezzature per le quali è necessaria l'abilitazione

28 Novembre 2012

L'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, nonché l'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione (cfr. documento Ance del 2 marzo 2012 "[Abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro: sancito l'accordo sulla formazione](#)").

L'accordo, che costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs n. 81/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, entrerà in vigore il 12 marzo 2013. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo saranno incaricati dell'uso delle attrezzature individuate dovranno effettuare i corsi **entro 24 mesi dalla stessa entrata in vigore**.

Alla data di entrata in vigore dell'accordo, ossia il 12 marzo 2013, in regime transitorio, verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

1. corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
2. corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;
3. corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell'apprendimento.

Pertanto chi effettuerà tali corsi entro la data di entrata in vigore dell'accordo, potrà usufruire del regime transitorio stabilito dal legislatore.

Nel punto 9.3 dell'accordo è specificato che i corsi effettuati prima del 12 marzo 2013 devono essere documentati tramite il registro del corso recante: l'elenco dei partecipanti e le relative firme, i nominativi e le firme dei docenti, i contenuti, gli orari e gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.